

COMUNE DI MEANA DI SUSA
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13/2013

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" - SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2013.

L'anno duemilatreddici addì sedici del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO
2	GIORIO Enrico Mattia	CONSIGLIERE
3	BERGERO Battista (Tino)	“
4	COL Davide Domenico	“
5	PETROLATI Daniele	“
6	PEROTTO Mario Virginio	“
7	ZAMBENETTI Marcellino Felice	“
8	ODIARDI Walter Giuseppe	“
9	AJNARDI Laura	“
10	COTTERCHIO Augusto Giovanni	“
11	PELISSERO Fabrizio	“
12	TOMASSONE Emanuela	“
13	CAPELLA Leonardo	“

Dei suddetti consiglieri sono assenti : nessuno.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Marina BARBERIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il geom. Adele COTTERCHIO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del C.C. n. 13 del 16.7.2013

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" - SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco

PREMESSO CHE con l'articolo 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

CONSIDERATO CHE in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessano di avere applicazione nel Comune di Meana di Susa:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs.13 novembre 1993, n° 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

DATO ATTO CHE:

- non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TARES/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo
- resta invece confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504
- il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13;

ATTESO CHE il nuovo tributo si articola in due componenti:

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14 c. 13 de D.L.201/2011;

RILEVATO CHE

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita dalla norma al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

In riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" D.L. 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8.4.2013 n. 35, convertito dalla L. 6.6.2013 n. 64, al fine di consentire ai Comuni il corretto contenimento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse;

A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili;

RITENUTO CHE

Nelle more:

- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- dell'approvazione del piano finanziario (che si approva con il presente atto)
- della determinazione delle tariffe

che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente provvedimento, all'istituzione nel Comune di Meana di Susa, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.;

Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale;

Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo;

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero di tre rate come di seguito:

- 1° RATA "acconto" scadenza 31.10.2013

l'importo viene quantificato nel 50% del 50% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

- 2° RATA "acconto" scadenza 30.11.2013

l'importo viene quantificato nel 50% del 50% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3° RATA "saldo/conguaglio" scadenza 31.12.2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati gli importi relativi alle rate in acconto;

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 € per mq **a favore dello Stato**, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES;

TENUTO CONTO CHE in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i:

- i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2;

- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l'anno 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera g) del DL n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 06/06/2013 n. 64 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria." (13A05068) (GU Serie Generale n.132 del 7-6-2013);

EVIDENZIATO che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

CONSIDERATO che con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento (vedasi all'uopo: APPROVAZIONE MODELLO VERSAMENTO C/C TARES G.U. n.116 del 20/05/2013 - DECRETO 14 maggio 2013 – "Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"; Risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate che ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite i modelli F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), della tariffa e della maggiorazione);

CONSIDERATO INOLTRE che in base al DL 35/2013 "norme transitorie" 2013 il comune può, nelle more della regolamentazione del tributo, adottare una delibera consiliare con la quale viene stabilita

- 1) la modalità di gestione del tributo
- 2) la modalità di riscossione
- 3) il numero rate e scadenze, con la possibilità di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili TARSU o TIA del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l'esclusione dell'ultima.

VISTO il D.L. n. 54 del 21.5.2013 recante "interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica", nel quale viene stabilito:

- art. 1, comma 1 : "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale.....
- art. 2, comma 1. "La riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013 ...";

CONSIDERATO INFINE che la ratio della lettera g), art. 10 del DL n. 35/2013 viene così spiegata: «Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l'entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l'anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;

TENUTO CONTO che in merito alla gestione del bilancio, in caso di mancata approvazione, si viene a creare una situazione di stallo, visto che con l'esercizio provvisorio occorre far riferimento ai capitoli di bilancio presenti nel 2012, tra i quali mancavano quelli relativi alla TARES;

ATTESO che è stata eliminata la norma che prevedeva un rinvio a luglio della scadenza della prima rata e che i Comuni, anche nelle more dell'approvazione del regolamento e delle tariffe del TARES, possono inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili TARSU o TIA del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l'esclusione dell'ultima.

TENUTO CONTO che per poter emettere gli avvisi di pagamento i Comuni debbono approvare e pubblicare almeno 30 gg prima della scadenza della prima rata, anche sul sito web istituzionale, una delibera consiliare con cui viene fissato il numero delle rate e la loro scadenza, e gli avvisi di pagamento delle prime due rate, sempre comunque con l'esclusione dell'ultima, possono prevedere modalità di pagamento a scelta del Comune, mentre il versamento dell'ultima rata, a conguaglio sulla base delle tariffe TARES, deve essere effettuato mediante il modello F24 o l'apposito modello di conto corrente postale;

TENUTO CONTO altresì che viene stabilita al 31 agosto 2013 la data entro la quale il governo si propone di predisporre una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";

EVIDENZIATO che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell'art. 14 del DL 201/2011;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, in attesa della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013, approvare il bilancio di previsione 2013, per superare l'esercizio provvisorio, entro il termine attualmente stabilito del 30/09/2013;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di approvare il Piano Finanziario TARES 2013 allegato alla presente, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito nel 30/09/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe TARES 2013, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, trasmesso dal gestore ACSEL s.p.a. ed allegato alla presente per farne parte integrante;

RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui agli artt. 49 e 153 comma 5 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile;

DATO ATTO che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco fa notare che in questa sede non si approvano le tariffe della TARES, che saranno oggetto di apposito atto consiliare entro il 30 settembre, ma si vanno a stabilire le date delle tre rate di pagamento da effettuarsi entro l'anno e precisamente entro il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre, specificando che le prime due rate in acconto saranno calcolate sulle tariffe TARSU nella misura del 50% del 50% del dovuto e la rata di saldo rappresenterà il conguaglio fra quanto già pagato in acconto e quanto dovuto come TARES. Comunica che è stato richiesto all'ACSEL di fare una serata informativa sulla situazione del territorio di Meana e sulle novità del servizio.

L'Assessore Daniele Petrolati spiega che al piano finanziario trasmesso dall'ACSEL va aggiunto l'importo di € 0,30 al metro quadro che va allo Stato, che con la TARES l'obbligo di copertura dei costi del servizio è del 100%, che le tariffe dovranno essere stabilite parametrando i metri quadrati dell'immobile con gli occupanti e che nei metri quadrati devono essere conteggiate anche le cantine ed i garage.

Il Sindaco aggiunge che il regolamento della TARSU del Comune di Meana non prevedeva le cantine ed i garage mentre in altri comuni già si pagavano.

Il Consigliere Walter Odiardi chiede se per le prime due rate che si pagheranno sulle tariffe della TARSU, verrà utilizzata la superficie abitativa senza cantine e garage.

La Rag. Alessandra Perotto, presente in aula, spiega che le prime due rate verranno conteggiate sulle tariffe TARSU e sulla superficie abitativa comprensiva delle cantine e dei garage.

Il Consigliere Fabrizio Pelissero chiede se la spesa sostenuta dal Comune per il servizio è in rapporto con la quantità di rifiuti prodotti sul territorio.

Il Sindaco risponde che dopo l'apposizione di chiavi ai cassonetti la percentuale di indifferenziata è diminuita. Fa notare che occorre sensibilizzare la popolazione perché differenzi meglio e che la riunione con l'ACSEL è stata chiesta anche per questo.

L'Assessore Daniele Petrolati aggiunge che il costo del servizio è dato dalla totalità di quanto si produce sul territorio dedotto quello che rientra come ricavo per il riciclo di carta, vetro e plastica e che è importante differenziare bene perché se ad esempio il vetro e la plastica sono sporchi non comportano ricavi ma una multa.

Il Consigliere Mario Perotto specifica che se nel carico di rifiuti riciclabili c'è una percentuale di rifiuto sporco, tutto il carico viene rinviato all'indifferenziato e pertanto alla discarica.

Il Consigliere Leonardo Capella fa notare che la raccolta rifiuti come normata in Italia non ha senso.

Tutto ciò premesso

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. =
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 1 Sig. Leonardo Capella

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di **istituire** il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**) con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n 214;
3. di recepire la normativa e di demandare a successivo provvedimento della Giunta l'individuazione della modalità di riscossione del tributo TARES per l'anno 2013;
4. di definire per l'anno 2013 il versamento in numero **TRE rate** come di seguito:
 - **1° RATA "acconto" scadenza 31.10.2013**
l'importo viene quantificato nel 50% del 50% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;
 - **2° RATA "acconto" scadenza 30.11.2013**
l'importo viene quantificato nel 50% del 50% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
 - **3° RATA "saldo/conguaglio" scadenza 31.12.2013**
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati gli importi relativi alle rate in acconto
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 € per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici interbancari di cui al c 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

5. di dare atto che per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES;
6. di fornire comunque indirizzo al Responsabile del Servizio Comunale di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;
7. di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi si provvederà:
 - all'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
 - alla determinazione delle tariffe;
8. di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, come trasmesso dal gestore ACSEL s.p.a. ed allegato alla presente per farne parte integrante;
9. di dare atto che si provvede alla approvazione del Piano Finanziario TARES 2013, al solo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita, provvedendo successivamente ad approfondire l'insieme dei dati in esso contenuto addivenendo eventualmente ad una successiva riapprovazione dello stesso qualora si verificano discordanze dei dati ed elementi migliorativi per la gestione del tributo, il tutto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31. agosto 2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D;
e che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;
11. di dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. =
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 1 Sig. Leonardo Capella

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Geom. Adele COTTERCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Marina BARBERIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Marina BARBERIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Meana di Susa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marina BARBERIS

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ n. ____ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marina BARBERIS